

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE

“GIACOMO GAGLIONE”

**Al Personale Docente
Al Personale Ata
Al Sito Web**

Prot. nr. 5941/VII.2 del 03/09/2025

Oggetto: comunicazione utilizzo permessi Legge 104/92 - a.s. 2025/2026.

Si informa il personale in indirizzo che il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, dando seguito alla direttiva europea sulla conciliazione vita-lavoro, ha introdotto rilevanti novità per fruire dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario. Gli elementi innovativi riguardano coloro che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022 ha in parte modificato il disposto dall'articolo 33 della legge 104, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

Come rilevato nel messaggio Inps n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto alla fruizione dei permessi 104 era riconosciuto in capo ad un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto 2022 le regole sono state modificate, estendendo la possibilità della fruizione a più di una persona. Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi ai sensi della L. 104/92 per l'assistenza al disabile grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno fruirne alternativamente.

Ai sensi della legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

I sopra indicati soggetti potranno usufruire in modo alternativo dei permessi.

Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall'INPS nell'ambito del congedo straordinario, anch'esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022.

Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022 le novità apportate sono le seguenti:

- il “convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;
- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Anche in questo caso, dal 13 agosto 2022 si è estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità. il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
- il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto della persona

MODALITA’ DI RICHIESTA DEI PERMESSI L. 104/92

1. NUOVE RICHIESTE

Il personale in servizio che intenda richiedere la fruizione delle agevolazioni della Legge 104/92 è tenuto a presentare la relativa domanda utilizzando la modulistica allegata alla presente:

- Modulistica richiesta benefici Legge 104/92

2. RICHIESTA PROSECUZIONE/MODIFICA/INTEGRAZIONE DI FRUIZIONE BENEFICI L. 104/92

Il personale in servizio che usufruisce delle agevolazioni della Legge 104/92 è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e sue modifiche o integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all’anno scolastico precedente. Tale autocertificazione, il cui modulo è allegato alla presente circolare, dovrà essere consegnata all’Ufficio personale, corredata dalla copia del documento di identità, entro il 10 settembre 2025. Ogni dipendente è tenuto a comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica qualunque eventuale variazione della situazione di fatto o di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni relative alla Legge 104/92.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI BENEFICI L. 104/92

I permessi di cui all’art.33, c.3, della L. n°104/92 del personale docente sono permessi retribuiti e non riducono le ferie; gli stessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. In riferimento al CCNL/19-21, art.32, i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art.33, c.3, della L. n°104/92. In relazione ai permessi in oggetto, al fine di favorire una efficiente programmazione delle sostituzioni del personale assente, l’Inps, il Dipartimento della funzione pubblica e Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispettivamente con circolari n. 45 dell’01/03/2011 e con circolari n. 1/2012 e 31/2010, e il CCNL Istruzione e ricerca, ne hanno disciplinato la fruizione prevedendo una programmazione mensile dei permessi.

In considerazione della dotazione dell’organico assegnata a questa Istituzione scolastica, per poter organizzare il servizio con efficacia ed evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, si invita il personale Docente e ATA che fruisce dei permessi di cui all’art.33, c.3, della L. n°104/92 a predisporre e inviare all’indirizzo

ceic83000v@istruzione.it una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare entro la fine del mese antecedente a quello in cui si intende usufruire dei permessi.

Resta inteso che, in situazioni di urgenza, sarà possibile modificare il piano mensile previa autodichiarazione motivata.

Solo in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, così come dispone CCNL Istruzione e ricerca 2019/2021, previa autodichiarazione.

Si ricorda, inoltre, che tutte le richieste di permesso dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma AXIOS nelle corrette modalità e non potranno essere prese in considerazione le richieste formulate in forma diversa.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pietro Bizzarro

Capodrise,03/09/2025